

SENTENZA DELLA CORTE

15 giugno 1999 *

Nel procedimento C-321/97,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal tingsrätt di Stoccolma (Svezia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Ulla-Brith Andersson e Susanne Wåkerås-Andersson

e

Svenska staten (Stato svedese),

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 6 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, firmato il 2 maggio 1992 e approvato con decisione del Consiglio e della Commissione 13 dicembre 1993, 94/1/CE, CECA, relativa alla conclusione dell'accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica (GU 1994, L 1, pag. 1), nonché della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23),

* Lingua processuale: lo svedese.

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón (relatore) e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: G. Cosmas

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

- per lo Svenska staten (Stato svedese), dal signor Hans Regner, justitiekansler, in qualità di agente, assistito dall'avv. Gun Löfgren Cederberg, del foro di Stoccolma;
- per il governo svedese, dalla signora Lotty Nordling, rättschef presso il segretariato giuridico (UE) del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per il governo francese, dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore della sezione «Diritto internazionale dell'economia e diritto comunitario» presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signor Claude Chavance, segretario degli Affari esteri presso la medesima direzione, in qualità di agenti;
- per il governo norvegese, dal signor Jan Bugge-Mahrt, vicedirettore generale presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor John Forman e dalla signora Christina Tufvesson, consiglieri giuridici, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali delle signore Andersson e Wåkerås-Andersson, rappresentate dall'avv. Allan Stutzinsky, del foro di Göteborg, dello Svenska staten (Stato svedese), rappresentato dal signor Hans Regner, del governo svedese, rappresentato dalla signora Lotty Nordling, del governo francese, rappresentato dal signor Claude Chavance, del governo islandese, rappresentato dal signor Martin Eyjólfsson, consigliere giuridico della missione islandese presso l'Unione europea, in qualità di agente, del governo norvegese, rappresentato dal signor Jan Bugge-Mahrt, e della Commissione, rappresentata dal signor John Forman e dalla signora Christina Tufvesson, all'udienza dell'11 novembre 1998,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 gennaio 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con ordinanza 15 settembre 1997, pervenuta nella cancelleria il 17 settembre seguente, il Tingsrätt di Stoccolma ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 6 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, firmato il 2 maggio 1992 e approvato con decisione del Consiglio e della Commissione 13 dicembre 1993, 94/1/CE, CECA, relativa alla conclusione dell'accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica (GU 1994, L 1, pag. 1; in prosieguo: l'«accordo SEE»), nonché della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE,

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23).

- 2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra le signore Andersson e Wåkerås-Andersson e lo Svenka staten (Stato svedese), in ordine all'asserita responsabilità di quest'ultimo per la non corretta trasposizione della direttiva 80/987, atto del quale si fa menzione al punto 24 dell'allegato XVIII dell'accordo SEE.

Contesto giuridico

- 3 Ai sensi dell'art. 2, lett. b), dell'accordo SEE, ai fini dell'accordo si intende per «Stati AELS (EFTA)»: le Parti contraenti che sono membri dell'Associazione europea di libero scambio».

- 4 L'art. 6 dell'accordo SEE così dispone:

«Fatti salvi i futuri sviluppi legislativi, le disposizioni del presente accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma del presente accordo».

5 L'art. 7 dell'accordo SEE recita:

«Gli atti cui è fatto riferimento o contenuti negli allegati del presente accordo o in decisioni del Comitato misto SEE sono vincolanti per le Parti contraenti e sono o saranno recepiti nei rispettivi ordinamenti giuridici interni nei seguenti modi:

(...)

b) un atto corrispondente ad una direttiva comunitaria permette alle autorità delle Parti contraenti di stabilire la forma e il mezzo di applicazione».

6 Il protocollo 34 dell'accordo SEE, sulla facoltà per le corti e i tribunali degli Stati AELS (EFTA) di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull'interpretazione delle norme SEE corrispondenti a norme comunitarie (GU 1994, L 1, pag. 204; in prosieguo: il «protocollo»), così dispone:

«Articolo 1

Qualora, in una causa pendente dinanzi ad una corte o tribunale di uno Stato AELS (EFTA), sia sollevata una questione d'interpretazione di disposizioni dell'accordo identiche, nella sostanza, a disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, quali modificati o completati, o degli atti adottati in virtù dei medesimi, detta corte o tribunale può, ove lo ritenga necessario, chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla questione.

Articolo 2

Gli Stati AELS (EFTA) che intendano avvalersi del presente protocollo notificano al depositario e alla Corte di giustizia delle Comunità europee in quale misura e secondo quali modalità il presente protocollo si applica alle loro corti e tribunali».

- 7 Ai sensi dell'art. 108, n. 2, primo comma, dell'accordo SEE, «gli Stati AELS (EFTA) istituiscono una Corte di giustizia "Corte AELS" (EFTA)».
- 8 L'art. 34 dell'accordo tra gli Stati dell'AELS (EFTA) sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia [GU 1994, L 344, pag. 1; in prosieguo: l'«accordo AELS (EFTA) sulla vigilanza»], stipulato il 2 maggio 1992, precisa quanto segue:

«La Corte AELS (EFTA) è competente a formulare pareri consultivi sull'interpretazione dell'accordo AELS (EFTA).

Quando una questione del genere è sollevata davanti a una corte o un tribunale di uno degli Stati AELS (EFTA), tale corte o tribunale può, qualora lo reputi necessario per emanare la sua sentenza, domandare alla Corte AELS (EFTA) di formulare un tale parere.

(...)».

- 9 In forza dell'«Agreement on Transitional Arrangements for a period after the accession of certain EFTA States to the European Union» [accordo relativo alle

misure transitorie per il periodo successivo all'adesione di alcuni Stati dell'AELS (EFTA) all'Unione europea], stipulato il 28 settembre 1994 tra gli Stati dell'AELS (EFTA), i giudici nazionali degli Stati dell'AELS (EFTA) che hanno aderito all'Unione europea possono, nelle controversie relative a fatti verificatisi prima dell'adesione, chiedere alla Corte AELS (EFTA) di pronunciarsi, successivamente a tale adesione, sull'interpretazione dell'accordo SEE. Risulta dall'art. 5 di questo accordo che la Corte AELS (EFTA), nella sua composizione antecedente all'adesione, continuava ad essere competente per qualsiasi domanda depositata entro il 31 marzo 1995.

- 10 La direttiva 80/987, che prevede un sistema di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, all'art. 1, nn. 1 e 2, recita:

«1. La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati, in funzione della natura particolare del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro dei lavoratori subordinati o in funzione dell'esistenza di altre forme di garanzia che assicurano ai lavoratori subordinati una tutela equivalente a quella che risulta dalla presente direttiva.

L'elenco delle categorie di lavoratori subordinati di cui al primo comma è riportato nell'allegato».

- 11 L'allegato XVIII dell'accordo SEE, al punto 24, contiene un riferimento alla direttiva 80/987. Secondo il detto punto, ai fini dell'accordo SEE, le disposizioni della direttiva si intendono adattate, per quanto riguarda il Regno di Svezia, così da escludere dal suo campo di applicazione, in particolare, «un lavoratore subordinato, o i superstiti di un lavoratore subordinato, che per proprio conto o assieme ai propri parenti stretti sia stato proprietario di una parte consistente dell'impresa o dell'azienda del datore di lavoro e abbia avuto una notevole influenza sulle sue attività (...)».
- 12 Ai sensi dell'art. 168 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1; in prosieguo: l'«atto di adesione»):

«I nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dal momento dell'adesione, alle disposizioni delle direttive (...) ai sensi dell'articolo 189 del Trattato CE (...) fatti salvi gli eventuali termini previsti nell'elenco riportato nell'allegato XIX o in altre disposizioni del presente atto».

- 13 In forza dell'art. 7 della lönegarantilagen (1992:497) (legge istitutiva di una garanzia per il pagamento delle retribuzioni), il pagamento in base alla garanzia era previsto per i crediti relativi alla retribuzione o ad altre prestazioni alle quali è riconosciuto un privilegio per il pagamento in forza dell'art. 12 della förmånsrättslagen (1970:979) (legge relativa ai privilegi sui crediti). Il primo comma di questa disposizione, nel testo in vigore alla data dei fatti controversi, prevedeva tuttavia che il privilegio sui crediti non era riconosciuto al lavoratore subordinato che, direttamente o tramite un congiunto, possedesse almeno il 20% dell'impresa meno di sei mesi prima dell'istanza di fallimento. La medesima regola era applicabile allorché le quote di capitale facevano capo ad un congiunto del lavoratore subordinato.
- 14 Il giudice del rinvio precisa, al riguardo, che la quota di capitale detenuta da un congiunto del lavoratore subordinato comportava la perdita per tale lavoratore del proprio diritto al pagamento della retribuzione in forza della garanzia, anche quando il lavoratore non deteneva in modo diretto alcuna partecipazione nell'impresa.

- 15 Una modifica legislativa, intesa ad instaurare una situazione giuridica di maggiore conformità delle norme svedesi relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza con le norme della direttiva 80/987, sarebbe entrata in vigore il 1° giugno 1997.

Controversia nel procedimento a quo

- 16 Le signore Andersson e Wåkerås-Andersson prestavano lavoro come dipendenti della società Kinna Installationsbyrå allorché, il 17 novembre 1994, veniva dichiarato il fallimento di quest'ultima. Il signor Per-Arne Andersson, figlio della signora Andersson e marito della signora Wåkerås-Andersson, era detentore dell'intero capitale sociale ed amministratore unico di questa società.
- 17 Il curatore del fallimento negava alle ricorrenti nel procedimento a quo il diritto di avvalersi della garanzia per il pagamento delle retribuzioni, per via del loro legame di parentela con il signor Per-Arne Andersson, basandosi sugli artt. 7 della lönegarantilagen e 12, ultimo comma, della förmånsrättslagen.
- 18 Le ricorrenti nel procedimento a quo proponevano quindi dinanzi al Tingsrätt di Stoccolma un ricorso contro lo Stato svedese diretto ad ottenere il pagamento di un indennizzo, rispettivamente pari a 60 152 SKR e 32 732 SKR, con maggiorazione per interessi legali.
- 19 Esse sostenevano che, conformemente ai principi giuridici enunciati dalla Corte, segnatamente nella sentenza 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e a. (Racc. pag. I-5357), applicabile nell'ambito dell'accordo SEE in forza dell'art. 6 di quest'ultimo, lo Stato svedese doveva essere condannato a risarcire il danno che esse avevano subito in conseguenza della non corretta trasposizione della direttiva 80/987.

- 20 Lo Stato svedese ribatteva per contro che, anteriormente all'adesione del Regno di Svezia all'Unione europea, ad esso non incombeva alcun obbligo, sanzionabile con il risarcimento dei danni e suscettibile di essere fatto valere dinanzi ai giudici svedesi, di vigilare sulla compatibilità del diritto svedese con il diritto comunitario. Inoltre, gli obblighi del Regno di Svezia in forza dell'accordo SEE, attinenti alla sfera del diritto internazionale pubblico, non potrebbero neanche comportare il sorgere della responsabilità di tale Stato nei confronti di un singolo.
- 21 Nella sua ordinanza di rinvio, il giudice nazionale fa rilevare che, se la disciplina svedese in materia di garanzia per il pagamento delle retribuzioni fosse stata conforme alla direttiva 80/987 e all'allegato XVIII, punto 24, dell'accordo SEE, le ricorrenti nel procedimento a quo avrebbero potuto avvalersi di tale garanzia in quanto non rientravano nella categoria di lavoratori subordinati alla quale questa direttiva non era applicabile.
- 22 Rilevato quanto sopra, lo Stockholms tingsrätt ha disposto la sospensione del procedimento ed ha sottoposto alla Corte le tre seguenti questioni pregiudiziali:
- «1) Se l'art. 6 dell'accordo SEE debba essere interpretato nel senso che i principi giuridici formulati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee — fra l'altro, nelle cause C-6/90 e C-9/90 — sono divenuti parte del diritto SEE e che pertanto uno Stato può essere tenuto al risarcimento nei confronti di un singolo per il fatto di non aver correttamente recepito, nel periodo in cui era soltanto parte contraente dell'accordo SEE e non aveva aderito all'UE, la direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (direttiva sulla tutela dei crediti da lavoro).
- 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione: se l'art. 6 dell'accordo SEE debba essere interpretato nel senso che la direttiva sulla tutela dei crediti da lavoro, come pure i principi giuridici stabiliti dalla Corte di

giustizia delle Comunità europee, tra l'altro, nelle cause C-6/90 e C-9/90, prevalgono sul diritto nazionale qualora lo Stato non abbia correttamente recepito la detta direttiva.

- 3) In caso di soluzione negativa della prima questione: se l'adesione di uno Stato all'UE comporti che la direttiva sulla tutela dei crediti da lavoro, come pure i principi giuridici stabiliti dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause C-6/90 e C-9/90, prevalgono sul diritto nazionale anche in relazione a circostanze che si sono verificate nel periodo in cui lo Stato di cui trattasi era solo parte contraente dell'accordo SEE, ma prima della sua adesione all'UE, qualora lo Stato non abbia correttamente recepito la detta direttiva ».

Sulla prima questione pregiudiziale

- 23 Con la prima questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se, in forza dell'accordo SEE, possa sorgere la responsabilità di uno Stato dell'AELS (EFTA), divenuto in seguito Stato membro dell'Unione europea, per i danni cagionati ai singoli dalla non corretta trasposizione della direttiva 80/987, in conformità dei principi giuridici enunciati, in particolare, nella già menzionata sentenza Francovich e a.
- 24 Lo Stato svedese, i governi svedese, islandese e norvegese, nonché la Commissione, sostengono che la Corte non è competente a pronunciarsi sull'interpretazione dell'accordo SEE, a norma dell'art. 177 del Trattato, in quanto alla data dei fatti controversi nel procedimento a quo lo Stato a cui appartiene il giudice proponente non era uno Stato membro dell'Unione europea, bensì uno Stato dell'AELS (EFTA).
- 25 Le ricorrenti nel procedimento a quo e il governo francese, per contro, sostengono che la Corte è stata adita da un giudice di uno Stato membro e che l'accordo SEE forma parte integrante dell'ordinamento giuridico comunitario (v.

sentenza 30 aprile 1974, causa 181/73, Haegemann, Racc. pag. 449). La Corte sarebbe quindi competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla sua interpretazione.

- 26 Occorre ricordare che un accordo concluso dal Consiglio, in conformità agli artt. 228 del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 300 CE) e 238 del Trattato CE (divenuto art. 310 CE), costituisce, per quanto riguarda la Comunità, un atto compiuto da una delle sue istituzioni ai sensi dell'art. 234, primo comma, lett. b), del medesimo Trattato, che le disposizioni di un siffatto accordo formano, dal momento della sua entrata in vigore, parte integrante dell'ordinamento giuridico comunitario e che, nell'ambito di questo ordinamento, la Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'accordo stesso (v. sentenza 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel, Racc. pag. 3719, punto 7).
- 27 Ne consegue che la Corte, è in linea di principio, competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'accordo SEE allorché una questione di tal genere è sollevata dinanzi ad un giudice di uno Stato membro.
- 28 Tuttavia, questa competenza ad interpretare l'accordo SEE in forza dell'art. 177 del Trattato vale solo per quanto riguarda la Comunità, con la conseguenza che la Corte non è competente a pronunciarsi sull'interpretazione del detto accordo per quanto riguarda la sua applicazione negli Stati dell'AELS (EFTA).
- 29 Simile competenza non è attribuita alla Corte nemmeno nell'ambito dell'accordo SEE. Invero, risulta dagli artt. 108, n. 2, di quest'ultimo, e 34 dell'accordo AELS (EFTA) sulla vigilanza che la Corte AELS (EFTA) è competente a pronunciarsi sull'interpretazione dell'accordo SEE applicabile negli Stati dell'AELS (EFTA). Quest'ultimo non contiene alcuna disposizione che preveda una competenza parallela della Corte. L'art. 107 dell'accordo SEE e il protocollo 34 prevedono bensì la possibilità per uno Stato dell'AELS (EFTA) di autorizzare i propri giudici a richiedere alla Corte di giustizia, a certe condizioni, una pronuncia sull'interpretazione di una disposizione dell'accordo SEE, tuttavia tale facoltà non è stata finora esercitata.

- 30 La circostanza che lo Stato dell'AELE considerato sia successivamente divenuto Stato membro dell'Unione europea, con la conseguenza che la questione sia stata posta da un giudice di uno Stato membro, non può avere l'effetto di attribuire alla Corte una competenza relativa all'interpretazione dell'accordo SEE per quanto riguarda l'applicazione di quest'ultimo a situazioni che esulano dall'ordinamento giuridico comunitario.
- 31 Invero, le competenze della Corte comprendono l'interpretazione del diritto comunitario, di cui l'accordo SEE forma parte integrante, per quanto attiene alla sua applicazione nei nuovi Stati membri a decorrere dalla data della loro adesione.
- 32 Al riguardo, va rilevato come nella presente causa sia stato chiesto alla Corte di pronunciarsi direttamente sugli effetti dell'accordo SEE nell'ordinamento giuridico nazionale del giudice proponente per il periodo antecedente a tale adesione.
- 33 Ciò posto, si deve prendere atto che la Corte non è competente a risolvere la prima questione.

Sulla seconda questione pregiudiziale

- 34 Tenuto conto della soluzione fornita per la prima questione, non si deve risolvere la seconda.

Sulla terza questione pregiudiziale

- 35 Con la terza questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se, in seguito all'adesione di uno Stato dell'AELS (EFTA) all'Unione europea, i singoli possano far valere dinanzi ai giudici nazionali di tale nuovo Stato membro diritti ad essi direttamente attribuiti dalla direttiva 80/987, e se lo stesso Stato possa essere ritenuto responsabile per i danni causati loro dalla non corretta trasposizione della detta direttiva, qualora i fatti controversi si siano verificati nel periodo antecedente all'adesione.
- 36 Lo Stato svedese sostiene che risulta dagli artt. 166 e 168 dell'atto di adesione che gli obblighi del Regno di Svezia, quale Stato membro dell'Unione europea, hanno preso effetto solo al momento dell'adesione.
- 37 Il governo svedese aggiunge che non consta, nell'atto di adesione, alcuna disposizione in forza della quale il diritto comunitario si applichi retroattivamente ad una situazione come quella controversa nella causa a qua. Inoltre la sentenza 2 ottobre 1997, causa C-122/96, Saldanha e MTS (Racc. pag. I-5325), non sarebbe pertinente, in quanto in quella causa la Corte si sarebbe limitata a pronunciarsi su una norma procedurale riconducibile all'ambito di applicazione *ratione materiae* del Trattato CE dalla data di adesione della Repubblica d'Austria.
- 38 La Commissione fa valere, da un lato, che durante il periodo antecedente all'adesione il Regno di Svezia non aveva l'obbligo di trasporre la direttiva 80/987 nella prospettiva di una futura adesione all'Unione europea, con la conseguenza che questa direttiva non poteva prevalere sulla normativa svedese in materia, e, dall'altro, che risulta dalla sentenza 3 dicembre 1992, cause riunite C-140/91, C-141/91, C-278/91 e C-279/91, Suffritti e a. (Racc. pag. I-6337), che la direttiva non poteva nemmeno applicarsi a fatti verificatisi prima dell'adesione.

- 39 Va anzitutto precisato che la questione in esame ha ad oggetto la possibilità di far valere la direttiva 80/987 e di far sorgere la responsabilità dello Stato in forza del solo diritto comunitario e non in base all'accordo SEE in quanto tale.
- 40 Da un lato, occorre rilevare che l'art. 168 dell'atto di adesione precisa che i nuovi Stati membri mettono in vigore le misure che sono loro necessarie per conformarsi, sin dall'adesione, alle disposizioni delle direttive, a meno che non sia previsto un termine nell'elenco figurante all'allegato XIX o in altre disposizioni dello stesso atto.
- 41 Poiché l'atto di adesione non prevede alcun termine di trasposizione per quanto riguarda la direttiva 80/987, deve ritenersi che quest'ultima dovesse essere trasposta alla data di adesione dei nuovi Stati membri.
- 42 D'altro lato, occorre ricordare che l'applicazione della direttiva 80/987 è subordinata al verificarsi di due eventi: in primo luogo, dev'essere stata presentata all'autorità nazionale competente una domanda diretta ad aprire un procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori e, in secondo luogo, devono essere stati pronunciati vuoi una decisione di apertura del procedimento, vuoi un accertamento della chiusura dell'impresa, in caso di insufficienza dell'attivo. Il verificarsi di tali due eventi condiziona l'entrata in azione della garanzia prevista dalla direttiva (v. sentenza 10 luglio 1997, causa C-373/95, Maso e a., Racc. pag. I-4051, punti 45 e 46).
- 43 Tenuto conto della circostanza che, nella controversia oggetto della causa a qua, questi due eventi si sono verificati in date anteriori a quella dell'adesione del Regno di Svezia all'Unione europea, dal momento che l'ultimo di essi, ossia la dichiarazione di fallimento, è intervenuto il 17 novembre 1994, i singoli non

possono far valere le disposizioni della direttiva 80/987 per evitare l'applicazione di talune disposizioni della legge nazionale (v. sentenza Suffritti e a., citata, punto 12). Né essi potrebbero far valere una violazione del diritto comunitario allo scopo di far sorgere la responsabilità dello Stato.

44 Infatti, solo nel caso in cui uno Stato membro non abbia correttamente attuato una direttiva alla scadenza del termine fissato per la sua trasposizione i singoli possono, ad alcune condizioni, far valere dinanzi ai giudici nazionali diritti che essi traggono direttamente dalle disposizioni della direttiva stessa (sentenza Suffritti e a., citata, punto 13).

45 Del pari, solo nel caso in cui gli eventi che condizionano l'entrata in azione della garanzia prevista dalla direttiva 80/987 si siano verificati dopo la scadenza del termine per l'attuazione della direttiva, può essere fatta valere un'eventuale non corretta o tardiva trasposizione della medesima per far sorgere la responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli.

46 La terza questione dev'essere pertanto risolta nel senso che dal diritto comunitario non discende che, in seguito all'adesione di uno Stato dell'AELS (EFTA) all'Unione europea, i singoli possano far valere dinanzi ai giudici nazionali di tale nuovo Stato membro diritti ad essi direttamente attribuiti dalla direttiva 80/987, né che tale Stato possa ritenersi responsabile per i danni causati loro dalla non corretta trasposizione della detta direttiva, qualora gli eventi che condizionano l'entrata in azione della garanzia prevista dalla direttiva si siano verificati prima della data di adesione.

Sulle spese

- 47 Le spese sostenute dallo Stato svedese, dai governi svedese, francese, islandese e norvegese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Stockholms tingsrätt con ordinanza 15 settembre 1997, dichiara:

- 1) La Corte non è competente a risolvere la prima questione.
- 2) Dal diritto comunitario non discende che, in seguito all'adesione di uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio all'Unione europea, i singoli possano far valere dinanzi ai giudici nazionali di tale nuovo Stato membro

diritti ad essi direttamente attribuiti dalle disposizioni della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, né che tale Stato possa ritenersi responsabile per i danni causati loro dalla non corretta trasposizione della detta direttiva, qualora gli eventi che condizionano l'entrata in azione della garanzia prevista dalla direttiva si siano verificati prima della data di adesione.

Rodríguez Iglesias

Puissochet

Hirsch

Jann

Moitinho de Almeida

Gulmann

Murray

Edward

Ragnemalm

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 giugno 1999.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias